



# COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Provincia di Lecce

Trasmessa al Protocollo

N° 5164

Data 22/07/2021

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 DEL 30/06/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).-**

### PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
F.to Dott.ssa Giulia CAMPA

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to Dott.ssa Giulia CAMPA

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno *duemilaventuno*, il giorno *trenta* del mese di *giugno* alle ore *16,30* nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di 1<sup>a</sup> convocazione, nelle persone dei Sigg.

**SINDACO:** CASARANO GIOVANNI

	Consigliere	Pres.
1)	GAROFALO GUGLIELMO LUIGI	SI
2)	CONGEDO GIUSEPPE	SI
3)	STEFANIZZI PIERLUIGI	SI
4)	SEDILE DANIELE	NO
5)	GIANNOTTA GIUSEPPE	SI
6)	NUZZACI GIUSEPPA	SI

	Consigliere	Pres.
7)	TAMARINDO MIRCO	SI
8)	POLIMENO MARIA LUCE	SI
9)	POLIMENO ANGELO	SI
10)	VANTAGGIATO FRANCESCA	NO
11)	CUCCO ROBERTO	NO
12)	ANTONACI FRANCESCO	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe ALEMANNI.

Il Presidente, Dr. Giuseppe CONGEDO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare, dispone che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);

**Visti** l'art. 1 commi 682 e 702 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, i quali stabiliscono che il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, determina la disciplina per l'applicazione della IUC facendo salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

### Visti:

- il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 50 del 29/04/2020;
- il Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani approvato con deliberazione C.C. n° 26/11/2014;

**Dato atto** che il recepimento nel nostro ordinamento delle Direttive UE n. 2018/851 e n. 2018/852 ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati. In particolare, il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116:

- interviene sulla definizione e sulla classificazione dei rifiuti;
- prevede la soppressione del potere dei comuni di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;
- prevede la possibilità per le utenze non domestiche di sottrarsi al servizio in privativa comunale e di fruire del servizio di altro operatore privato abilitato;

**Dato atto**, altresì, che:

- il predetto D.Lgs. n.116/2020 è entrato in vigore il 26/09/2020;
- tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del decreto medesimo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021;

**Considerato** dunque indispensabile aggiornare le disposizioni regolamentari in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA);

### Visti :

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale dispone che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione disponendo, contestualmente, che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Dato atto** che l'art. 30 comma 5 del con D.L 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni), stabilisce che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16,

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

**Visti:**

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**Esaminato** lo schema del nuovo regolamento per la della Tassa sui rifiuti (TARI) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che, per quanto non espressamente previsto dallo stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**Tenuto conto** che il nuovo Regolamento TARI entra in vigore il 1° gennaio 2021, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**Ritenuto** necessario, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai Comuni dalla legge procedere:

- all'abrogazione del Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani approvato con deliberazione C.C. n° 26/11/2014;
- all'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), in vigore dall'01/01/2021, dando, altresì, atto che alla medesima data è abrogato il precedente Regolamento TARI approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 50 del 29/04/2020, ferma restando l'applicazione delle disposizioni nello stesso contenute per lo svolgimento delle attività di accertamento della tassa relativa all'anno 2020;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

**Acquisito** il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni;

**Acquisito** il parere dell'Organo di Revisione (verbale n.12, prot. com.le n. 4366/2021), ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

**Dato atto** che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 29/06/2021 con verbale n. 04;

Con voti favorevoli n. 08, astenuti n. (Polimeno A., Antonaci), resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di abrogare il Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani approvato con deliberazione C.C. n° 26/11/2014;
3. di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il suddetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;

5. di dare, altresì, atto che alla medesima data è abrogato il precedente Regolamento TARI approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 50 del 29/04/2020, ferma restando l'applicazione delle disposizioni nello stesso contenute per lo svolgimento delle attività di accertamento della tassa relativa all'anno 2020;
6. di inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
7. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente la presente deliberazione ed il Regolamento allegato quale parte integrante e sostanziale;

Successivamente,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n. 08, astenuti n. (Polimeno A., Antonaci), resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

#### **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134, D.Lgs. 267/2000.

**IL PRESIDENTE**  
F.to (Dott. Giuseppe CONGEDO)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to (Dott. Giuseppe ALEMANNNO)

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno \_\_\_\_\_ ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

F.to \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dott. Giuseppe ALEMANNNO)

---

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).  
 Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, (art. 134 c.3 D. Lgs. 267/2000).

\_\_\_\_\_  
Sogliano Cavour, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to (Dott. Giuseppe ALEMANNNO)

---